

# COMUNE DI MOIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO  
VIA ROMA, 61

Prot. N° 1874

Del 30/03/2015

## ORDINANZA N° 03 DEL 23/03/2015

**DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI AI SENSI  
DELL'ART. 192 T.U. AMBIENTE**

### IL SINDACO

**VISTO** il D.Lgs n. 152 03/04/06 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare: - l'articolo 178 ove si afferma che “*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga*”; - l'articolo 192 il quale prescrive: “*1. l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*”, 2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”; - l'articolo 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; - gli articoli 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

#### **RICORDATO che:**

- l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria e che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo; è possibile trovare informazioni dettagliate sul sito;
- che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

**VISTO** che è stato accertato che molti rifiuti destinabili alla raccolta differenziata attiva sul territorio comunale vengono abbandonati sul suolo pubblico facendolo divenire indecorosamente “discarica abusiva”;

**VISTO** il Regolamento comunale per la raccolta di rifiuti solidi urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 20711/1995 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Ordinanza Sindacale n. 27 del 22 dicembre 2011 avente ad oggetto il Servizio di raccolta differenziata nonché gli adempimenti e modalità' di conferimento dei rifiuti;

#### **CONSIDERATO che:**

- **che** il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;
- per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria e che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'abbandono di rifiuti oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

**RITENUTO** opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

**VISTO** il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 art. 50

**VISTO** il Dlgs 152/2006;

## **ORDINA**

- 1. E' fatto obbligo** a tutti i cittadini o dimoranti, anche esercenti attività commerciali insediate nel territorio comunale, di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili avvalendosi dell'apposito servizio di raccolta differenziata comunale, così come alla Ordinanza Sindacale n. 27/2011 e secondo il calendario reperibile presso l'Ufficio Ecologia e sul sito comunale all'indirizzo [www.comune.moiano.bn.it](http://www.comune.moiano.bn.it);
- 2. E' fatto divieto**, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo comunale, nelle acque superficiali e sotterranee, nel tratto di fiume Isclero e nel Torrente Iemale e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti ed al di fuori degli appositi contenitori e /o sacchetti ; Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese ed enti che per le attività di competenza depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali inerti in siti non autorizzati;

## **AVVERTE**

- 1. che** la mancata osservanza della raccolta differenziata sarà sanzionata, come previsto dalla sopracitata Ordinanza sindacale n. 27/2011;
- 2. che** per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € **300,00** a € **3.000,00**; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come previsto dal'art 255 del D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i.;
- 3. che** chiunque non ottempera alla presente Ordinanza Sindacale è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno, come previsto dal'art 255 del D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i.;
- 4. che** ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'[articolo 192](#), commi 1 e 2. si applicano:
  - a) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 5. che**, per chiunque insozzi le pubbliche vi sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

## **DEMANDA**

- Al personale della Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'accertamento delle violazioni.
- Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni.
- Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica :
- che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- che il responsabile del procedimento è il Servizio Ecologia Arch. Massaro Gabriele.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 gg. e pubblicazione sul sito del Comune di Moiano [www.comune.moiano.bn.it](http://www.comune.moiano.bn.it);

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA**  
(Arch. Gabriel MASSARO)

**IL SINDACO**  
(Avv. Giacomo BUONANNO)